

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 41

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 42

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 49

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere dell'onorevole Capano*) 52

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere dell'onorevole Vietti*) 57

SEDE REFERENTE:

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 44

ALLEGATO 4 (*Emendamenti*) 59

AVVERTENZA 48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.30.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

C. 2966, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che l'articolo unico del disegno di legge in esame modifica il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « Codice ambientale »), che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.

La modifica circoscrive esplicitamente l'ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo (ad esempio: arsenico, cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, pesticidi fosforiti).

Pertanto, perché ricorra la sanzione penale occorre che siano superati i valori limite per le 18 sostanze più pericolose, fissati nella tabella 5, allegato 5: in tal caso è previsto l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro.

Il superamento dei soli limiti fissati nelle tabelle 3 e 4, con riferimento ad altre sostanze, sempre inquinanti ma meno pericolose per la salute (come alluminio, bario, boro, ferro, manganese) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del Codice ambientale. Si tratta di sanzioni comunque consistenti, che vanno dai 3.000 ai 30.000 euro, con un minimo di 20.000 euro in caso di inquinamento di risorse idriche destinate al consumo umano o situate in aree protette.

Secondo la relazione governativa al disegno di legge in esame, l'intervento mira a risolvere alcune incongruenze derivanti dall'attuale formulazione della norma, sulla quale si è andato formando un orientamento giurisprudenziale minoritario, in ordine all'interpretazione della norma in questione, foriero di grandissime incertezze.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*) e che proposte alternative di parere sono state presentate dall'onorevole Capano (*vedi allegato 2*) e dall'onorevole Vietti (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva come il provvedimento in esame presenti taluni profili problematici sui quali ritiene necessario soffermarsi. In primo luogo, pur condividendo in linea di principio che la mediazione sia configurata quale condizione di procedibilità in relazione a determinate materie, tuttavia rileva che la relativa previsione esorbita dai limiti della delega legislativa. In particolare, non ritiene conferente, allo scopo di sostenere la contraria tesi della conformità alla delega, il riferimento al considerando n. 14 della direttiva 2008/52/CE, posto che lo strumento della direttiva fa salva l'autonomia normativa degli Stati membri e, comunque, non pone il principio dell'obbligatorietà della mediazione. Osserva quindi che, al fine di evitare eventuali future pronunce di incostituzionalità, tale vizio potrebbe essere sanato *ex post* con un apposito intervento normativo, volto ad integrare l'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 con l'espressa previsione della possibilità di configurare un procedimento obbligatorio di mediazione.

Esprime forti perplessità sul contenuto dell'articolo 4, comma 3, ritenendo del tutto inutile ed inefficace la previsione dell'obbligo di informazione a carico dell'avvocato e improprio l'utilizzo della sanzione della nullità. Più in generale, rileva che nello schema di decreto legislativo non si è adeguatamente tenuto conto della differenza concettuale tra l'istituto della mediazione e quello, distinto, della conciliazione, ravvisandosi talune sovrapposizioni in proposito.

Evidenzia quindi come, in relazione al sistema configurato dal provvedimento, sia indispensabile che il mediatore operi secondo criteri di assoluta trasparenza e sia dotato di preparazione specifica nelle materie giuridiche. Dovrebbe inoltre esserne identificata più chiaramente la natura, ad esempio in termini di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni nei suoi confronti. Con riferimento alle parti della mediazione, ritiene che la questione circa l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato dovrebbe essere oggetto di un'approfondita riflessione.

Anche con riferimento alle materie elencate dall'articolo 5 del provvedimento invita ad effettuare ulteriori riflessioni. Da un lato, infatti, rileva la presenza di alcune materie, come quella dei « patti di famiglia », dove non è sempre agevole distinguere il confine tra diritti disponibili e diritti indisponibili e, dall'altro, osserva che sarebbe stato più opportuno selezionare le materie in ragione dell'impatto deflattivo che il filtro della mediazione potrebbe produrre sul processo. Ritiene, segnatamente, che sarebbe stato preferibile applicare il nuovo istituto, in via sperimentale, con riferimento a un limitato numero di materie non particolarmente complesse, come quella condominiale, che tuttavia rappresentano una percentuale rilevante del carico giudiziario.

Per quanto concerne le conseguenze del mancato accordo delle parti, pur esprimendo talune perplessità su alcuni automatismi, ritiene la disciplina dell'articolo 13 sostanzialmente condivisibile, anche perché non ritiene facilmente praticabili soluzioni alternative che operino sul piano sanzionatorio prescindendo dalle conseguenze sulle spese processuali.

Ritiene inoltre più opportuno che la litispendenza, e quindi anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, siano ancorati al momento del deposito dell'istanza di conciliazione. Dovrebbero inoltre essere individuati dei cri-

teri di competenza territoriale che consentano di individuare il mediatore più vicino a entrambe le parti.

Osserva altresì che i regolamenti di procedura di cui all'articolo 16, pur dovendo essere molto elastici e non dovendo vincolare eccessivamente il mediatore, non possano non fare riferimento a talune regole fondamentali, quali, ad esempio, il principio del contraddittorio, inteso quantomeno come obbligo del mediatore di sentire entrambe le parti.

Sottolinea, infine, l'importanza di predisporre strumenti di monitoraggio che consentano di valutare l'impatto che il nuovo istituto è destinato a produrre sul processo civile.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, dopo avere rilevato che la materia in esame è estremamente delicata ed offre numerosi spunti critici, evidenzia come la sua proposta di parere fornisca una risposta adeguata a molti dei rilievi emersi nel corso della discussione, compresi quelli oggi avanzati dall'onorevole Contento. Non condivide tuttavia l'osservazione secondo la quale il Governo, nel configurare la mediazione come condizione di procedibilità del giudizio per determinate materie, abbia superato i limiti della delega legislativa. Si tratta, infatti, di un principio evidentemente desumibile dalla delega e, segnatamente, dall'articolo 60, comma 3, lettera a) della legge n. 69 del 2009, secondo il quale la mediazione deve avere ad oggetto diritti disponibili « senza precludere l'accesso alla giustizia ». La delega, pertanto, implicitamente consente al Governo di prevedere un procedimento obbligatorio di mediazione, purché non ne risulti precluso l'accesso alla giustizia. Ritiene quindi che non vi sia stato un eccesso di delega, bensì una corretta interpretazione della delega e sottolinea come, in tale contesto, il considerando n. 14 della direttiva 2008/52/CE non possa non essere ritenuto un fondamentale elemento interpretativo, oltre che una solida conferma del corretto operato del legislatore delegato. Rileva, inoltre, che sarebbe del tutto inutile ed ultronea l'in-

roduzione nell'ordinamento dell'istituto in esame senza la previsione, per determinate materie, della sua obbligatorietà.

Condivide sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Contente in ordine al contenuto dell'articolo 4, comma 3. Quanto ai concetti di mediazione e conciliazione, osserva che lo schema di decreto configura un procedimento caratterizzato da una fase mediativa e da una fase conciliativa, non ravvisando quindi alcuna incoerenza nell'uso dei relativi termini. Rileva, infine, come il procedimento di mediazione, che il considerando n. 13 della citata direttiva inserisce nell'alveo della volontaria giurisdizione, appaia incompatibile con la previsione dell'obbligatorietà della difesa tecnica.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 3084 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame (*vedi allegato 4*). Rileva che alcuni di questi sono da considerare inammissibili. In particolare se-

gnala che il decreto-legge contiene disposizioni in materia di proroga dell'incarico dei giudici onorari, di copertura delle sedi disagiate e di processo telematico.

Considerato il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, di cui all'articolo 96-bis, comma 8, del Regolamento, così come interpretato ai sensi del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 7 gennaio 1997, osserva che appaiono estranei per materia alcuni emendamenti attinenti solo genericamente alle materie oggetto del decreto-legge in esame, investendo ulteriori aspetti rispetto a quelli specificamente trattati dal decreto-legge medesimo. Ricorda che il richiamato articolo stabilisce che sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi non strettamente attinenti alla materia del decreto e che la predetta circolare precisa che la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Non è pertanto utilizzabile un criterio teleologico per poter valutare l'attinenza di emendamenti alla materia oggetto del decreto-legge. Osserva altresì che neanche il titolo del decreto legge può essere considerato un parametro di ammissibilità degli emendamenti.

Per le ragioni esposte, rileva che sono quindi da considerare inammissibili quegli emendamenti che, pur essendo finalizzati a garantire ulteriormente la funzionalità del sistema giudiziario, non siano strettamente attinenti agli specifici aspetti delle materie sulle quali il provvedimento in esame interviene.

Avverte pertanto che sono da considerare inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: 1.1 Antonio Pepe, che ha ad oggetto la normativa sulla assegnazione di posti nei concorsi notarili; 1.01 Torrisi, che riduce il termine del periodo necessario per lo svolgimento di funzioni di legittimità necessario per poter assumere incarichi direttivi, direttivi superiori ed apicali presso la Corte di cassazione; 4.01 e 4.03 Cassinelli, che si riferiscono a disposizioni in materia di arbitrato societario; 4.02 Cas-

sinelli diretto a ripristinare il contributo fisso per le spese giudiziarie in materia di delibere condominiali e di locazioni.

Donatella FERRANTI (PD) interviene per evidenziare che il Governo ha da pochi minuti presentato una serie di emendamenti che sostanzialmente riscrivono il decreto legge in esame, senza che sia stato possibile procedere ad un approfondimento del loro contenuto prima dell'inizio della seduta. Inoltre, la loro presentazione finisce per impedire sostanzialmente l'esame degli emendamenti presentati dall'opposizione con spirito costruttivo. Per tale ragione chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti. Conclude evidenziando come il Governo presentando anche un emendamento volto a modificare l'ordinamento giudiziario disciplinando l'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio abbia mostrato di non voler tenere in alcun conto il confronto parlamentare con l'opposizione.

Enrico COSTA (PdL) osserva che gli emendamenti presentati dal Governo attingono in maniera diretta alle questioni oggetto del decreto legge e che pertanto possono essere esaminati senza l'esigenza di sospendere l'esame per consentire un loro specifico approfondimento. Per quanto attiene la questione della possibilità di presentare eventuali subemendamenti, ritiene che questa non possa costituire un ostacolo per il prosieguo dell'esame del provvedimento, iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì prossimo, in quanto l'eventuale contrarietà ad essi potrà tradursi in un voto contrario agli emendamenti.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti, rappresentando l'esigenza che sia garantito alla Commissione un tempo congruo per esaminare gli emendamenti appena presentati dal Governo, sui quali esprime qualche dubbio di ammissibilità sotto il profilo sia della coerenza con l'oggetto del decreto legge sia della neces-

sità ed urgenza. Invita pertanto la Presidenza a non procedere all'esame degli emendamenti ed a fissare un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

Lorenzo RIA (UdC) si associa alle richieste di fissazione di un termine adeguato per la presentazione di subemendamenti.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, dichiara di non condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti, ritenendo che il comportamento del Governo non possa essere in alcun modo riconducibile ad un atteggiamento di scarsa considerazione dell'opposizione, essendo piuttosto dettato da una serie di scelte in materia di ordinamento giudiziario effettuate in piena autonomia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto del dibattito svoltosi, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì prossimo e che sul testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati dovranno esprimere il parere alcune Commissioni, ritiene che il termine per la presentazione dei subemendamenti possa essere fissato alle ore 18 di oggi e che l'esame degli emendamenti possa iniziare nella seduta da convocare al termine dei lavori pomeridiani odierni dell'Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) invita la Presidenza a fissare un termine per i subemendamenti che tenga conto della circostanza che i deputati della Commissione giustizia saranno direttamente impegnati nella seduta pomeridiana dell'Assemblea, essendo iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote in materia di pedofilia. Per quanto attiene al contenuto degli emendamenti presentati dal Governo, ribadisce che questi già da una prima lettura appaiono introdurre delle rilevanti novità nell'ordinamento giudiziario che sostanzialmente esulano dall'oggetto del decreto legge. Ricorda inoltre di aver chiesto

la possibilità di effettuare l'audizione del Consigliere dottor Alfredo Pompeo Viola, presidente della III Commissione del Consiglio superiore della magistratura, che da regolamento è addetta alla gestione delle pratiche relative ai trasferimenti ordinari e d'ufficio dei magistrati, al fine di acquisire dati e informazioni rilevanti sulla situazione riguardante la copertura degli organici e sugli impatti organizzativi e ordinamentali che possono derivare dall'approvazione del decreto in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, accogliendo i rilievi dell'onorevole Ferranti, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo alle ore 10 di domani. Avverte che gli emendamenti saranno esaminati nella seduta convocata per domani alle ore 14 e che il loro esame si concluderà nell'ambito della medesima seduta, per consentire poi alle Commissioni competenti di esprimere i pareri in tempo utile per concludere l'esame in sede referente secondo i tempi stabiliti dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO preliminarmente respinge ogni critica al Governo circa un atteggiamento poco rispettoso del Parlamento a causa del contenuto degli emendamenti presentati, i quali non possono essere considerati innovativi della materia oggetto del decreto legge in esame, quanto piuttosto dei miglioramenti della disciplina ivi prevista. In particolare rileva che l'emendamento richiamato dall'onorevole Ferranti sull'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio dei magistrati, non può in alcun modo essere considerato un fatto nuovo in quanto di esso si parla già dal momento di adozione del decreto legge in esame, nel cui testo originario non si era ritenuto di inserirlo in ragione di un possibile contrasto della sua natura di disposizione a regime con i parametri di necessità di urgenza propri del decreto legge. Diversa è a suo parere la questione di un inserimento della disposizione nel corso dell'esame parlamentare.

Esprime un forte rammarico per l'atteggiamento dell'ANM sul decreto legge in esame e sul tentativo del Governo di trovare una soluzione adeguata per risolvere la drammatica questione della carenza di copertura delle sedi disagiate. A tale proposito ritiene che l'ANM continui a comportarsi come un vero e proprio partito politico, che assume delle posizioni politiche in ordine non solamente a questioni che attengono all'ordinamento giudiziario o a norme processuali, ma anche ad interventi normativi su questioni del tutto estranee agli interessi della magistratura, come ad esempio quelli in materia di immunità parlamentare. Ritiene che troppo spesso le scelte del Governo siano state valutate dall'ANM sulla base di parametri politici, come è avvenuto anche in relazione alla normativa in materia di trasferimento d'ufficio dei magistrati, oggetto sia del decreto legge in esame che del decreto legge n. 143 del 2008. In entrambe le occasioni il Governo è stato sostanzialmente accusato di aver introdotto nell'ordinamento un istituto, quale quello del trasferimento d'ufficio dei magistrati, che in realtà in termini ancora più rigorosi e più ampi sotto il profilo applicativo era stato introdotto nel 1991 e confermato in maniera incisiva nel 1998 da un Governo di centrosinistra. Nel caso in esame non si tiene in alcun conto che la ratio del provvedimento è quella di garantire la copertura di sedi prive di magistrati senza voler ricorrere a concorsi straordinari. Data la natura di decretazione d'urgenza dello strumento utilizzato, non è stato possibile inserire nel testo originario delle disposizioni a regime che possano comunque ridurre il rischio di continuare ad avere sedi giudiziarie prive di adeguata copertura di personale togato. L'esigenza di dover coprire quelle sedi rimaste scoperte nonostante l'emanazione del decreto-legge n. 143 del 2008 è stata dettata dalla constatazione che, anche a causa della mancanza di collaborazione da parte dell'ANM, gli incentivi previsti da tale decreto non si sono poi dimostrati del tutto idonei a garantire una copertura totale delle sedi disagiate.

La scelta di individuare il 2014 come termine finale di applicazione della nuova normativa sul trasferimento d'ufficio è stata fatta al fine di poterla applicare ai magistrati assunti a seguito del concorso svoltosi quest'anno. Dichiara comunque la disponibilità del Governo ad esaminare con attenzione gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, sottolinea come tutti siano direttamente collegati alle singole questioni oggetto del decreto legge.

Manlio CONTENTO (Pdl) interviene in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 4 in materia di digitalizzazione della giustizia, rilevando quanto sia opportuno procedere, anche in vista della presentazione degli emendamenti in Assemblea, a delle audizioni sulle questioni tecnico-organizzative relative a tale materia. A questo proposito ritiene che si possa sentire il dirigente del ministero responsabile della materia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiarando di condividere l'esigenza rappresentata dall'onorevole Contento, ritiene che l'audizione proposta si possa svolgere la prossima settimana.

Mario CAVALLARO (PD) preliminarmente esprime forti perplessità sulla scelta del Governo di presentare, ad un decreto-legge emanato dal Governo stesso, una serie di emendamenti volti a modificarlo in maniera sostanziale, ampliandone la portata applicativa a questioni originariamente estranee ad esso, come ad esempio quella dell'assegnazione di magistrati successivamente al periodo di tirocinio.

Dichiara di condividere la richiesta dell'onorevole Contento, ritenendo che la disciplina in materia di digitalizzazione della giustizia sia estremamente complessa sotto il profilo tecnico e delicata per le implicazioni in ordine allo sviluppo del processo sia civile che penale.

In relazione alle disposizioni sul trasferimento d'ufficio, sottolinea che la contrarietà del suo gruppo non deriva da

interessi corporativi quanto piuttosto dalla constatazione che si tratta di un istituto di carattere eccezionale che rischia di mettere in pericolo alcune di quelle garanzie riconosciute dalla Costituzione alla magistratura per consentirle di svolgere in maniera indipendente le funzioni che le sono attribuite. Ritiene che il Governo, anziché applicare istituti di carattere eccezionale per risolvere la carenza di copertura delle sedi disagiate, dovrebbe intervenire sulle cause che hanno determinato tale circostanza, tra le quali ricorda in primo luogo la disposizione che vieta lo svolgimento di funzioni requirenti e giudicanti monocratiche da parte di magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima verifica di professionalità e tutti quei divieti che rendono estremamente difficoltosa la possibilità di trasferimento di magistrati da un ufficio ad un altro. A suo parere tale errore del Governo, qualora non dovesse essere rimediato nel corso dell'esame parlamentare, impedirà di risolvere la questione della carenza di copertura delle sedi disagiate.

Sulla questione della informatizzazione della giustizia, della quale la digitalizzazione rappresenta un aspetto particolare, ribadisce quanto da lui più volte affermato sull'esigenza di introdurre negli uffici giudiziari la figura di un *manager* al quale affidare tutti gli aspetti organizzativi, tra i quali anche quelli inerenti all'informatica.

Conclude sottolineando l'opportunità che le disposizioni sulla digitalizzazione siano oggetto di un'attenta riflessione che deve essere effettuata necessariamente con l'ausilio di soggetti esperti della materia, che siano in grado anche di chiarire quali debbano essere i tempi necessari per poter applicare la nuova disciplina.

Federico PALOMBA (IdV) osserva che il decreto-legge in esame, del quale non condivide il contenuto, è la testimonianza oggettiva della fondatezza delle critiche che il gruppo di Italia dei Valori aveva mosso al decreto-legge n. 143 del 2008 in ragione della inadeguatezza degli incentivi ivi previsti per il trasferimento presso le sedi disagiate. L'insuccesso di questi in-

centivi ha costretto il Governo a presentare un nuovo decreto-legge, il cui contenuto appare al suo gruppo del tutto inadeguato, in quanto non affronta la questione nodale del divieto per i giovani magistrati di svolgere le funzioni requiranti. Ritiene che tale divieto sia del tutto incongruo in quanto non tiene conto che le procure sono degli uffici gerarchicamente organizzati nei quali i magistrati di prima nomina non svolgerebbero delle funzioni in via esclusiva e senza alcun controllo da parte di magistrati con maggiore esperienza. Eliminando il divieto in questione sarebbe sufficiente attingere dai magistrati dell'ultimo concorso per risolvere la questione della copertura delle sedi disagiate. A tutto ciò si deve aggiungere la considerazione che i concorsi in magistratura sono ormai diventati dei concorsi di secondo grado, ai quali non accedono più concorrenti che abbiano unicamente conseguito la laurea in giurisprudenza. Per tale ragione non vi sarebbe il rischio di attribuire funzioni requiranti a neolaureati senza alcuna esperienza.

Conclude soffermandosi sugli emendamenti del Governo, che, in alcuni casi, ritiene non essere strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge.

Donatella FERRANTI (PD) si sofferma sull'emendamento del Governo relativo all'assegnazione di magistrati dopo lo svolgimento del tirocinio, ritenendo che si tratti di una disposizione che non possa essere applicata nell'immediato ma solamente dal 2014 e che di fatto condanni i giovani magistrati al precariato, in quanto questi dovranno attendere quattro anni prima di essere assegnati in maniera definitiva ad una sede giudiziaria. Ritiene, pertanto, che non sia assolutamente condivisibile la disposizione del Governo che assegna i magistrati dopo il periodo di tirocinio ad una sede provvisoria per la

durata di due anni e sei mesi. Tutto ciò, a suo parere, comporterà una instabilità non solo professionale ma anche umana. Inoltre l'emendamento in questione introdurrebbe modifiche all'ordinamento giudiziario che andrebbero a scardinare, solamente per alcuni magistrati, quel principio fondamentale della distinzione delle funzioni nell'ambito dello stesso distretto. A suo parere abolire questo principio è da considerare un intervento prodromico a giustificare un successivo intervento per la separazione delle carriere, considerato che si potrà agevolmente sostenere la tesi della confusione dei ruoli e delle funzioni da parte dei magistrati.

Ritiene infine sbagliata la scelta del Governo di non prendere in considerazione per la copertura delle sedi disagiate anche i magistrati del concorso a 300 posti precedente a quello attuale, rilevando come questi siano in grado di svolgere funzioni giudiziarie requiranti ed eventualmente giudicanti monocratiche in quelle sedi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver rilevato che sono imminenti votazioni in Assemblea, ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo è stato fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 20 gennaio. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

l'istituto della « mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali », nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nonché dei principi della direttiva 2008/52/CE, viene configurato, per determinate materie, come condizione di procedibilità del successivo eventuale giudizio;

al mediatore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, è attribuito il potere di formulare una proposta di mediazione: potere che – deve ritenersi – le parti implicitamente gli conferiscono nel momento stesso in cui instaurano il procedimento di mediazione;

la predetta proposta, in caso di fallimento della conciliazione, produrrà, nell'ambito del successivo eventuale giudizio, le rilevanti conseguenze in materia di spese processuali previste dall'articolo 13;

il sistema configurato dallo schema di decreto legislativo, pertanto, non può che reggersi su una figura di mediatore « forte »: dotato di solida preparazione, di competenze tecniche specialistiche nelle materie in relazione alle quali è chiamato ad operare, di requisiti che garantiscano il massimo grado di imparzialità; gli organismi di conciliazione, a loro volta, dovranno assicurare il massimo livello di serietà ed efficienza;

risulta quindi necessario che sia prevista direttamente dal decreto legislativo quantomeno una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza degli organismi di conciliazione;

l'articolo 4, comma 1, primo periodo, prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante il deposito di un'istanza presso un organismo di conciliazione, senza indicare alcun criterio di competenza territoriale; appare quindi necessario prevedere opportuni criteri di competenza territoriale al fine di scongiurare che la norma si presti a strumentalizzazioni che, in ipotesi, potrebbero rendere eccessivamente onerosa alla parte convenuta la partecipazione al procedimento di mediazione in un luogo molto distante dalla sua residenza o sede;

la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione potrà essere determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa dipendere la litispendenza non dal deposito dell'istanza di mediazione ma dal fatto di un terzo, poiché per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione alle altre parti, effettuata dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

appare opportuno che anche il tempo della domanda sia determinato con riguardo al deposito dell'istanza;

l'articolo 4, comma 3, prevede a carico dell'avvocato un obbligo di informazione sanzionato con la nullità del contratto stipulato con l'assistito;

l'applicazione della sanzione della nullità e della relativa disciplina appaiono, nel caso di specie, inappropriate; al contrario, non sembrano sussistere ostacoli alla qualificazione del comportamento omissivo dell'avvocato in termini di illecito disciplinare;

l'articolo 5, comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità rispetto all'azione giudiziaria, comprendendovi la materia dei « patti di famiglia »; tale materia si caratterizza non solo per la frequente intersezione di diritti disponibili e diritti indisponibili, ma anche per gli ambiti e confini ancora incerti nell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza;

appare quindi opportuna una precisa indicazione dell'oggetto delle controversie, riconducibili alla predetta materia, che possono costituire oggetto di mediazione;

risulta inoltre necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 5, poiché non appare conferente configurare la mediazione come condizione di procedibilità rispetto al procedimento arbitrale, che è procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione;

all'articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di procedura civile;

la disciplina del dovere di riservatezza di cui all'articolo 9, potrebbe essere completata con la previsione dell'obbligo del mediatore di restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o pro-

dotta nel corso del procedimento medesimo; tale previsione risulterebbe tra l'altro prodromica e strumentale in ordine al rispetto del divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, previsto dall'articolo 10;

all'articolo 10, in considerazione della *ratio* della disposizione medesima, che è quella di impedire che le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione siano successivamente riversate nel giudizio, occorre valutare la possibilità di prevedere che sulle predette dichiarazioni e informazioni non sia ammessa, oltre alla prova testimoniale, anche il giuramento decisivo;

appare altresì opportuno valutare la possibilità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista direttamente dal decreto legislativo una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione;

2) all'articolo 4, comma 1, sia previsto che la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione sia determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

3) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole « a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito »;

4) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 5;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la litispendenza si produca dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione;

b) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare l'oggetto della materia « patti di famiglia »;

c) all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di

una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di procedura civile;

d) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il mediatore, concluso il procedimento di mediazione, sia tenuto a restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta;

e) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inammissibilità anche del giuramento decisorio;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DELL'ONOREVOLE CAPANO**

La II Commissione,
considerato che:

il procedimento su mediazione e conciliazione è stato oggetto di riflessione della dottrina nonché del Consiglio Nazionale Forense e di altre organizzazioni dell'avvocatura o di operatori della giustizia come gli osservatori sulla giustizia civile, e di esse si terrà conto nel presente parere.

Occorre però rilevare che la conciliazione e la mediazione non sono termini omogenei e si riferiscono ad un approccio del tutto diverso. Infatti, mentre la conciliazione è il risultato positivo di un processo che seleziona gli interessi contrapposti pervenendo ad un minimo comune denominatore, la mediazione è tutt'affatto diversa, poiché essa tende a ricostruire una relazione tra le parti e da detta relazione dovrà scaturire la soluzione del conflitto.

La mediazione, pertanto, non si pone l'obiettivo di risolvere un conflitto, ma di aiutare le parti a trovare un linguaggio comune che le aiuti a risolverlo tra loro.

L'articolo 1 dello schema del decreto legislativo usa alla lettera *a*) il termine mediazione per connotare la procedura e alla lettera *b*) il termine conciliazione per connotare il risultato positivo della mediazione stessa.

Evidentemente questa differenziazione non è sufficiente a dar conto della diversità concettuale prima rilevata; tuttavia, assumendo tale differenza è evidente che l'istituto della mediazione viene così im-

mediatamente finalizzato alla conciliazione e, in caso di suo fallimento, è destinata ad entrare nel processo e ad incidere sul suo esito anche relativamente al regolamento delle spese processuali. Come ammoniscono gli studiosi di questa esperienza, tuttavia, condizione di efficacia della mediazione è che essa lasci libere le parti di pervenire ad una soluzione del conflitto e non li obblighi a farlo prevedendo conseguenze punitive per il caso che ad essa non si pervenga.

La consapevolezza della particolarità dell'istituto è certamente avvertita nella legge delega, laddove indica tra i principi e criteri direttivi il « prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione »: la lettera *r*) della medesima norma indica il « prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni ».

Lo schema di decreto applica i criteri o principi direttivi appena riferiti all'articolo 3 comma 2, il quale stabilisce che il regolamento di ciascun organismo deve garantire modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Inoltre il capo terzo dello schema, dedicato agli organismi di conciliazione (qui le vecchie abitudini linguistiche tradiscono il legislatore, che avrebbe dovuto parlare di organismi di

mediazione) si preoccupa della professionalità dei singoli mediatori, richiedendo garanzie di serietà ed efficienza agli enti, pubblici o privati che intendano costituire gli organismi (articolo 14, comma 1), l'iscrizione in apposito registro e la vigilanza sul medesimo operata dal Ministero della Giustizia, i requisiti di qualificazione professionale del mediatore da stabilire con decreto ministeriale, la previsione di un albo dei formatori presso lo stesso ministero (articolo 14 comma 5).

Tuttavia è qui da osservare che in virtù della delega il decreto avrebbe dovuto stabilire i criteri di qualificazione professionale del mediatore e non già inviarli ad un decreto ministeriale, consentendo alla Commissione la valutazione in concreto di tali requisiti in una situazione in cui in generale non è prevista una regolamentazione di questa qualificazione e spesso l'acquisizione del titolo è consentita con la frequentazione di corsi di pochi mesi e privi di un controllo pubblico dall'efficacia formativa, così come accade per la qualificazione dei cosiddetti mediatori familiari.

Un rigoroso controllo del meccanismo formativo si palesa ancor più necessario laddove la mediazione assume carattere di obbligatorietà e di condizione di procedibilità dell'azione e peraltro è destinata a trovare ingresso nel processo, con la previsione della formulazione e successiva acquisizione al processo della proposta del mediatore in caso di esito negativo della procedura.

Ben vero che, come inopportuno stabilisce l'articolo 11, comma 1, quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo aver informato le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 6, comma 1.

Ma questa è una norma estremamente criticabile. Essa snatura il concetto stesso di mediazione. La proposta di un accordo può venire da un mediatore nel corso della procedura, ma non dopo che essa ha dato esito negativo. Obbligare il mediatore a produrre una proposta a questo stadio avvicina la sua figura a quella del giudice, visto che non è prevista almeno la con-

corde richiesta delle parti a riportarla entro la procedura di mediazione. Oltretutto questa previsione è tanto più criticabile se si va a guardare il suo effetto sul processo ai sensi dell'articolo 13. Questa norma prevede che la proposta « solitaria » determini la totale eccezione al principio della soccombenza in materia di spese. Con una forte tentazione per il giudice di adeguarvisi, per punire la parte che non gli ha risparmiato la fatica di fare il processo e di decidere. A meno che il mediatore si guardi bene da uno studio approfondito della controversia, una volta constatato che tra le parti non si è raggiunto l'accordo, ma si limiti a tener conto degli elementi sorti nei colloqui tra le parti e faccia una proposta con un contenuto fortemente transattivo.

È proprio l'obbligatorietà la caratteristica che lascia più perplessi, quindi, anche perché essa non era prevista dalla legge delega. Anzi, l'articolo 60, comma 3, lettera c) della legge 69, nell'enunciare i principi e criteri direttivi, parla di disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La normativa comunitaria non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, lasciando libera la scelta al legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 52/2008. Il tentativo di conciliazione societaria, cui si riferisce la norma appena richiamata, è facoltativo.

Non sembra dunque campato in aria il dubbio di uno sconfinamento dalla delega con conseguente esposizione del primo comma dell'articolo 5, una volta definitivamente approvato, ad una declaratoria di illegittimità costituzionale.

Ovviamente la speranza del legislatore è di ottenere una forte diminuzione del contenzioso ordinario grazie all'esito positivo in una percentuale rilevante delle controversie portate in mediazione a pena di improcedibilità della domanda, come dispone il primo comma dell'articolo 5. E infatti il Ministro della Giustizia ha presentato lo schema di decreto come « l'in-

roduzione di un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano».

Peraltro l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro ha portato ad un esito talmente negativo che questo governo con il ddl 1441-*quater* ha eliminato questa obbligatorietà.

A tale riguardo si consideri che l'esito negativo si è prodotto nonostante che per detto tentativo siano stati impiegate le risorse umane e le competenze delle Direzioni regionali del lavoro, evitando che i costi fossero a carico delle parti, mentre nelle odierne previsioni i costi della procedura di mediazione sono interamente a carico della stesse.

Non hanno avuto sorte migliore le procedure conciliative obbligatorie. Se si considera che circa un milione l'anno di controversie dovranno passare per il filtro della mediazione, almeno se dobbiamo credere alla relazione tecnico-fiscale; se si considera che molte di queste controversie avranno una tipologia molto più complessa rispetto alle cause di lavoro; se si considera altresì che molti esistenti organismi di conciliazione – a cominciare da quelli delle Camere di commercio, specializzati solo nelle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori – sono prive della necessaria organizzazione e competenza; se si considera infine che i 18 mesi previsti dall'articolo 24 per l'efficacia delle norme relative alla mediazione obbligatoria sono pochi per preparare in modo adeguato le molte migliaia di conciliatori per i nuovi organismi «deputati a gestire il procedimento di mediazione» ai sensi dell'articolo 16: non è azzardato prevedere che tantissimi processi vedranno soltanto aumentare di quattro mesi la loro durata.

Peraltro, si poteva forse immaginare un meccanismo di riduzione del danno. Prima di tutto occorre mettere a regime la disciplina soltanto dopo che i nuovi organismi di conciliazione fossero istituiti, al termine di un congruo periodo di tempo necessario per la formazione dei conciliatori.

Come osserva il Prof. Sergio Chiarloni, componente del comitato scientifico del CNF in «Prime riflessioni sullo schema di

decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione»: «l'effetto di deflazione sul processo ordinario sarà trascurabile. In regime di tentativo obbligatorio non si può capire se almeno una delle parti ha disponibilità alla conciliazione o se invece il procedimento di mediazione viene attivato solo per adempiere al comando legislativo. Né si può fare a meno di prendere in considerazione gli interessi e i possibili atteggiamenti delle parti. Sovente la controversia civile vede una parte (di solito il futuro convenuto) interessata a speculare sulle durate processuali. Sovente appariranno sulla scena convenuti interessati a tirare in lungo la procedura di mediazione e a tenere l'atteggiamento opportuno per ottenere questo risultato. Senza contare poi che i quattro mesi previsti dall'articolo 6 potranno incoraggiare i violatori più scaltri dei diritti dell'avversario a farsi attori in accertamento negativo, magari scegliendo un organismo lontano e scomodo da raggiungere, nella speranza che la controparte preferisca non presentarsi. Il che offre il destro per osservare che non aver legato la scelta dell'organismo di conciliazione alla competenza dell'organo giurisdizionale può prestarsi ad abusi. Senza contare l'eventualità che i diversi organismi sparsi sul territorio vengano investiti delle procedure di mediazione secondo quantità irrazionalmente disomogenee, con eccessiva concentrazione presso alcuni, a danno di altri.

Con riferimento ai tentativi di mediazione che si riuscirà ad esperire nei termini sono poi da tenere in conto i possibili atteggiamenti dei mediatori. L'enorme numero di procedimenti potrà indurli ad un atteggiamento di resa burocratica senza un particolare impegno a procurare la conciliazione.

Il loro compenso è comunque garantito, anche se la conciliazione non riesce. È vero che non si avrà la maggiorazione (massima del 25 per cento) per il caso di successo della mediazione e che anzi si andrà incontro ad una riduzione ai sensi dell'articolo 17 lettera *d*) per i casi di mediazione obbligatoria. Ma, dal punto di

vista dei redditi del conciliatore, meglio dieci conciliazioni non riuscite, perché il procedimento di mediazione si è svolto in maniera affrettata e senza il necessario approfondimento dei termini della controversia, piuttosto che una mediazione riuscita grazie a tutto l'impegno necessario per ottenere il risultato. Né si obietti che va incontro a responsabilità professionale il mediatore che non studia a fondo le carte, non approfondisce i problemi nelle controversie complesse anche attraverso i colloqui separati con le parti e non si fa assistere, quando opportuno, da esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali secondo la previsione dell'articolo 8 comma 4.

Se così operasse la procedura non potrebbe esaurirsi nei quattro mesi allo spirare dei quali viene meno la causa di improcedibilità (come risulta indirettamente dal comma 1 dell'articolo 5 quarto periodo, ai cui sensi « il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1 »).

Nello stesso senso ed ancor più puntuali le osservazioni fatte pervenire alla Commissione dal Consiglio Nazionale Forense che qui si riportano.

L'articolato presenta aspetti da condividere e profili che sembrano necessitare ulteriori riflessioni.

Sono da condividere le disposizioni che prevedono l'istituzione di organismi per lo svolgimento della mediazione, nonché quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione e così via (capo III della bozza in esame).

Alcune norme, al contrario, abbisognano di essere chiarite o appaiono superflue. Così, ad esempio, circa la disciplina transitoria, è necessario mettere a fuoco i rapporti tra gli organismi di conciliazione per le controversie societarie e quelli di nuova istituzione (articolo 23); appare, poi, inopportuna la previsione specifica in materia di mediazione di classe,

in quanto la soluzione è già ricavabile dalle previsioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo (articolo 15).

Altre disposizioni, invece, debbono essere ripensate in quanto non sono chiari i criteri informativi delle stesse. Si pensi, ad esempio, alla previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all'articolo 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione; od anche all'articolo 13 in tema di spese processuali, di cui si propone la soppressione e la sostituzione con una norma di rinvio alle disposizioni del codice di rito, come modificate dalla legge n. 69/2009 con particolare riferimento all'articolo 91, comma 1, seconda parte del codice di procedura civile.

Va, poi, evidenziato con nettezza che vi sono disposizioni che richiedono modifiche radicali, perché non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalano:

a) l'articolo 4, comma 3 il quale sanziona con la nullità il contratto concluso tra il professionista e l'assistito per il caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione, l'utilizzo della categoria della nullità, infatti, non è in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione (da segnalare anche, su questo tema l'opportunità di prevedere l'obbligo di informazione prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito);

b) il combinato disposto degli articoli 4 e 5, comma 6 che sembra individuare una disciplina non coerente circa la determinazione della litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda; è da auspicare a tale riguardo un sistema che ne rimetta la produzione alla parte prescindendo dall'attività e, dunque, dall'eventuale inerzia di terzi;

c) l'articolo 11 laddove prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una

proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all'articolo 13 in assenza di accordo delle parti; tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa, per cui la proposta è da ancorare rigorosamente ad una richiesta concorde di tutte le parti interessate;

d) in ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, l'articolo 4, comma 3, deve essere razionalizzato, escludendo che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva;

e) deve essere soppresso l'articolo 4, comma 7, laddove prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri; a tacer d'altro, tale disposizione è incompatibile con la natura e la funzione del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie.

Va osservato poi che la mancata individuazione dei criteri di competenza per l'individuazione dell'ufficio di mediazione competente espone a gravi rischi anche

per eventuali strumentalizzazioni prescegliendo luoghi che rendono più difficile l'esercizio del diritto per la controparte.

Infine, si sottolinea che la particolarità delle discipline assoggettate alla conciliazione obbligatoria impone peraltro di prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza legale nei limiti di valore di cui all'articolo 82 del codice di procedura civile, soprattutto in relazione alla previsione di ingresso dei risultati della mediazione nel processo attraverso la proposta del mediatore a seguito del fallimento della conciliazione.

L'assistenza tecnica, peraltro, si impone anche in relazione alla disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni assunte nel procedimento di mediazione. Solo una copertura qualificata, infatti, può garantire che dette dichiarazioni e informazioni e le modalità della loro assunzione possano non pregiudicare i diritti anche processuali delle parti,

esprime:

PARERE CONTRARIO

« Capano, Ferranti, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'ONOREVOLE VIETTI

La Commissione II,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (atto n. 150);

premesso che:

risulta positiva l'introduzione in ambito civile più ampio rispetto alle attuali previsioni settoriali, di procedimenti di conciliazione che consentano alle parti di realizzare rapidamente i loro interessi e, al contempo, di ristabilire una relazione duratura in grado di porre fine stabilmente al conflitto;

di fronte al radicato e generale malfunzionamento del sistema giurisdizionale, di cui tuttavia va ribadita la centralità, può – in determinate ipotesi – rispondere agli interessi del cittadino risolvere la propria controversia accedendo alla mediazione;

la procedura conciliativa non può risolversi in una mera formalità, ma deve avere caratteristiche, soggettive ed oggettive, che garantiscano la possibilità di un suo proficuo esperimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sopprimere l'obbligo di mediazione, nelle materie previste dall'articolo 5, nel procedimento davanti agli arbitri, atteso che si tratta di procedimento privato, già di per sé dotato di celerità e di attitudine alla conciliazione;

2) introdurre all'articolo 4 regole che disciplinino la competenza territoriale, al fine di evitare strumentali individuazioni dell'organo di mediazione,

3) modificare l'articolo 20 dello schema di decreto, onde rendere effettivo il riconosciuto credito di imposta (nei limiti di 500 euro), senza proporzionarlo alle risorse finanziarie stanziare dal Ministero della giustizia;

4) individuare chiari principi per garantire una seria formazione dei conciliatori, la parità di accesso a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti, assoluta trasparenza nei criteri di assegnazione e distribuzione degli incarichi, tassative ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità tra coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarico di mediatori in detti organismi di conciliazione e la carica e/o l'elezione a consigliere dell'ordine;

5) assicurare piena imparzialità allorché i suddetti organismi vengano interessati per controversie tra professionisti e cliente, in ossequio al principio di neutra-

lità previsto dal comma 3, lettera r), dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

6) introdurre, anche solo per un periodo transitorio, l'obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti di mediazione, al fine di favorire la capillare diffusione della cultura della conciliazione,

soprattutto tenuto conto della positiva esperienza in tal senso maturata in altri paesi dove l'istituto è da tempo fortemente radicato;

7) individuare in modo compiuto gli aspetti organizzativi e il reperimento delle necessarie risorse.

« Vietti, Rao, Ria ».

ALLEGATO 4

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (C. 3084 Governo).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita una ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. »

1. 200. Governo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto

30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati, a far data dal 1° gennaio 2010, nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

1. 5. Zaccaria.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Alla legge 18 maggio 1973, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: « dodici per cento » sono sostituite dalle seguenti: « trentacinque per cento »;

b) all'articolo 2, il secondo comma è abrogato.

1. 1. Antonio Pepe.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« *2-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere ulteriormente conformati nell'esercizio delle rispettive funzioni per un periodo di ulteriori due anni dopo il termine dell'incarico, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, che garantisca la continuità dell'incarico per l'ufficio del giudice di pace. »

1. 100. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis – (Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160). – Al comma 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

1. 01. Torrisi.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionalità e del bilinguismo, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

1. 02. Zeller, Brugger.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Vietti, Rao, Ria.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.

3. 13. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche al Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di « Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati).

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile, n. 160 è sostituito dal seguente:

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali se non hanno prima svolto, per almeno un anno continuativamente, un ulteriore periodo di tirocinio mirato nella specifica funzione. Essi, in nessun caso, possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. 12. Vietti, Rao, Ria.

Sostituirlo con il seguente:

Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160 le parole « requirenti » sono soppresse.

3. 20. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere in fine le seguenti parole: « ad eccezione degli uffici di procura della repubblica ».

3. 19. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere in fine le seguenti parole « Si può tuttavia assegnare ai posti sopra indicati, in deroga a quanto prima

disposto, magistrati di prima nomina nel caso in cui il bando per la copertura di posti nelle funzioni monocratiche sia andato deserto, ovvero nella misura in cui ciò sia avvenuto. Se tuttavia restano ancora posti scoperti si provvede a norma delle disposizioni seguenti.

3. 15. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino al 31 dicembre 2011, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, anche in deroga al divieto di passaggio di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, sia all'interno dello stesso distretto che di altri distretti della stessa regione, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati, prioritariamente dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o che, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Quindi, ove permangano esigenze di dar corso al trasferimento d'ufficio, i magistrati interessati devono essere individuati in base al criterio della minore anzianità di ruolo, il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. 11 trasferimento d'ufficio in assenza di disponibilità o di consenso, di

cui al presente articolo, può essere disposto in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, sia all'intero dello stesso distretto che all'interno di altri distretti della stessa regione come previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. In ogni caso il trasferimento non può essere disposto per magistrati già in servizio presso altre sedi disagiate. Il trasferimento di ufficio, in assenza di disponibilità o di consenso, di cui al presente articolo, ove comporti il passaggio di funzioni, non richiede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, cinque anni di servizio continuativo nelle funzioni esercitate e non si computa nel numero massimo delle volte per le quali è consentito tale passaggio ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 13.

3. 2. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2011.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. 1.

Al decreto legislativo n. 160 del 2006, articolo 13 sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio del 2006, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 3-bis.

(Prerogative del procuratore della Repubblica in tema di azione penale).

1. Gli atti di esercizio dell'azione penale compiuti, nei procedimenti per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, da magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità devono essere assertati per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1 comma 4.

2. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 1 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

3. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, dopo le parole: consenso al trasferimento aggiungere le seguenti parole: anche in deroga al divieto di passaggio, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, all'interno di altri distretti della stessa regione,.

3. 1. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1 le parole da: nei limiti fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: in deroga alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs del 5 aprile 2006, n. 160, all'assegnazione agli uffici di procura della repubblica di magistrati di prima nomina, vincitori di concorso ed immessi nel ruolo organico della magistratura al termine del tirocinio, anche se non hanno ancora superato la prima valutazione di professionalità.

3. 18. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: con il trasferimento d'ufficio dei magistrati aggiungere le seguenti: al termine del tirocinio o.

3. 14. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.

Conseguentemente al comma 8 aggiungere il seguente periodo: Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133 è ridotta ad un quarto di quanto previsto dal medesimo articolo.

3. 8. Contento.

Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: esclusivamente in sedi disagiate che distano aggiungere la seguente: non.

3. 16. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 17. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: all'interno di altri distretti della stessa regione.

3. 9. Contento.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in deroga agli altri divieti previsti dai medesimi commi.

3. 11. Contento.

Al comma 2 premettere le seguenti parole: Fuori dei casi di trasferimento con disponibilità o consenso.

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

3. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2 inserire la seguente lettera:

e) magistrati di sorveglianza.

3. 7. Torrisi.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: distretti limitrofi o.

3. 6. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la Sardegna si considerano limitrofe le Regioni Liguria, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna; per la Sicilia si considerano limitrofe le Regioni Campania, Veneto e Lombardia; per

la Calabria si considerano limitrofe oltre la Sicilia, il Lazio, la Puglia e le Marche e il Molise.

3. 5. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5 dopo la parola: Palermo *inserire le seguenti:* per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari;

Conseguentemente dopo la parola: Catania *inserire le seguenti:* per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria.

Conseguentemente sostituire le parole: per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria *con le seguenti:* per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna.

3. 10. Contento.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Articolo 9-bis. (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura »;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: « e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione » sono soppresse;

3. 0100. Governo.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia ».

ART. 3-ter.

(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi).

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado; ».

2. Nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

CAPO II-bis.

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

ART. 26-bis.

(Oggetto).

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione ».

ART. 3-*quater*.

(Modifica della legge 24 marzo 1958, n. 195).

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « , esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, » sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi ».

3. 0300. Governo.

ART. 4.

Al comma 1 dopo le parole: pubblica amministrazione e l'innovazione *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Superiore della Magistratura,.

4. 1. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1 sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* centottanta.

4. 2. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione *con le seguenti:* fino all'entrata in vigore.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione *con le seguenti parole:* Fino all'entrata in vigore.

4. 7. Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nei casi consentiti,.

* **4. 3.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi consentiti.

* **4. 100.** Governo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse *con le seguenti:* dei predetti decreti, le notificazioni e comunicazioni.

4. 200. Governo.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: Allo stesso modo si procede *sono inserite le seguenti:* per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e.

4. 106. Governo.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 2, dopo le parole: avvocati interessati aggiungere le seguenti: il Consiglio Superiore della Magistratura,.

4. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5, primo periodo, le parole: all'Allegato n. 6 sono sostituite dalle seguenti: agli Allegati n. 6 e n. 7.

4. 105. Governo.

Al comma 5, secondo periodo, è aggiunta in fine la seguente frase: limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

4. 110. Governo.

Al comma 8, lettera d), capoverso « ART. 149-bis », primo comma, sostituire le parole: Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi con le seguenti: La notificazione è eseguita.

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma sopprimere le parole: Se procede ai sensi del primo comma.

4. 30. Contento.

Al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

e) all'articolo 530, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490 secondo comma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. »;

f) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Il Commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. »;

g) all'articolo 540 il primo comma è soppresso.

h) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. »;

i) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Si applica l'articolo 569 quarto comma. »;

4. 112. Governo.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante « Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile » sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 169-ter è aggiunto il seguente:

« ART. 169-quater. Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto – Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. »;

b) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:

« ART. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo. – Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo

569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma »;

c) dopo l'articolo 161-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 161-*ter*. Vendite con modalità telematiche – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. »;

d) dopo l'articolo 169-*ter* è inserito il seguente:

ART. 169-*quater*. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite – I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte

le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. ».

8-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-*quater* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante « Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile », introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.

4. 113. Governo.

Sopprimere il comma 10.

4. 5. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 11, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 6. Zaccaria.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni, devono essere interpretate nel senso che re medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato irrurale.

4. 01. Cassinelli.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

Il punto 3), della lettera c), del comma 212, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è soppresso.

4. 02. Cassinelli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni, devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti

di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero.

4. 03. Cassinelli.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « per gli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalle parole: « fino al 31 dicembre 2012 ».

4. 05. Governo.